



Roma, 29/04/2024

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202400004517/A.G.
Oggetto: Aggiornamento Tabelle Stupefacenti – D.M. 27 marzo 2024 –
XILAZINA: chiarimenti del Ministero.

Circolare n. 14913
Sito Sì
8.4
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI
ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Aggiornamento tabelle stupefacenti – DM 27 marzo 2024 – XILAZINA:
dal Ministero alcune indicazioni per la corretta gestione della sostanza.***

Riferimenti: Ministero della Salute – DECRETO 27 marzo 2024 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A della sostanza xilazina ed inserimento nella tabella dei medicinali sezione D dei medicinali a base di xilazina per uso veterinario. (GU Serie Generale n.78 del 03-04-2024)

Si fa seguito alla circolare federale n. [14890 del 10.4.2024](#) e, con particolare riferimento all'inserimento della sostanza xilazina nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A, nonché all'inserimento dei medicinali veterinari a base di xilazina nella tabella dei medicinali sezione D, si segnala che il Ministero, con [nota del 15.4.2024](#), ha fornito alcune precisazioni per la corretta gestione della sostanza (con particolare riguardo alle modalità di detenzione approvvigionamento, conservazione, vendita, e distruzione).

In particolare, il Dicastero ha chiarito che

- considerato l'inserimento nelle rispettive tabelle, consegue che i titolari delle autorizzazioni in commercio e i fabbricanti, se stabiliti nel territorio italiano, nonché i depositari e i distributori all'ingrosso dovranno essere autorizzati ai sensi del DPR 309/90, per le rispettive attività di fabbricazione e distribuzione all'ingrosso;

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

- in considerazione dell’inserimento della sostanza in sezione A, sia i fabbricanti, gli importatori e i distributori di sostanze attive che i fabbricanti di medicinali dovranno anche implementare le misure previste per la gestione delle sostanze di cui alla sezione A, per approvvigionamento, conservazione, vendita, registri e distruzione;
- per quanto riguarda le parafarmacie, ai sensi del D.Lgs. 218/2023, non è consentito, a tali esercizi, detenere e vendere medicinali stupefacenti, di cui al DPR 309/90; pertanto, a decorrere dalla data del 18 aprile 2024, i suddetti esercizi commerciali non potranno né detenere né vendere medicinali veterinari contenenti la sostanza attiva xilazina.

* * *

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)